

PROPOSTA DI LEGGE

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DIRETTIVE

TITOLO PRIMO.

QUALIFICHE E ATTRIBUZIONI

ART. 1.

*(Denominazione degli impiegati
della carriera direttiva).*

Gli impiegati delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli delle Aziende autonome, sono preposti alla dirigenza dei vari servizi; essi assumono la denominazione di funzionari.

ART. 2.

(Qualifiche).

Le carriere direttive del personale delle Amministrazioni dello Stato comprendono le seguenti qualifiche:

Direttore generale o Ispettore generale capo;

Primo dirigente superiore o Ispettore generale;

Dirigente superiore o Ispettore capo;

Dirigente o Primo ispettore;

Consigliere o Ispettore.

Per le carriere direttive che contemplano qualifiche diverse, la equiparazione alle precedenti, ai fini della applicazione della presente legge, risulta dai quadri distinti con i numeri da 1 a 19 di cui alla tabella A) allegata alla presente legge.

ART. 3.

(Attribuzioni del personale direttivo).

Il personale delle carriere direttive con qualifica non inferiore a dirigente svolge attività normativa in applicazione di leggi e regolamenti, di coordinamento, di propulsione e di controllo; cura l'organizzazione tecnico-scientifica del lavoro degli uffici e dei Servizi sociali ed economiche; attende a compiti di studio e ricerche; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'Amministrazione; nei casi stabiliti dalla legge, rappresenta l'Amministrazione e ne cura gli interessi presso gli enti e le società sottoposti alla vigilanza dello Stato; è pre-

posto alla direzione dei vari uffici dell'Amministrazione centrale e di quelli periferici provinciali o di circoscrizione più estesa, da essa dipendenti.

Il personale delle carriere direttive con qualifica non inferiore a primo ispettore provvede alla vigilanza sugli organi e uffici inferiori, nonché sugli enti soggetti alla vigilanza dell'Amministrazione mediante ispezioni o altri mezzi consentiti dalla legge; riferisce all'organo dal quale dipende sull'esito delle ispezioni o inchieste affidategli; segnala tutte le irregolarità accertate formulando proposte sui provvedimenti da adottare, ed adotta, nel caso di urgenza, i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.

I consiglieri e gli ispettori esercitano funzioni di collaborazione e, secondo le direttive degli organi superiori, svolgono i compiti indicati nell'articolo 9.

ART. 4.

(Attribuzioni del direttore generale e dell'ispettore generale capo).

Il direttore generale e l'ispettore generale capo esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nelle materie ad essi delegate dal Ministro; coadiuvano il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono al Ministro i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da essi diretti; predispongono gli elementi per la relazione al Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coordinano l'attività dei dipendenti uffici, assicurandone la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi; provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto l'intervento di altri organi amministrativi.

ART. 5.

(Attribuzioni del primo dirigente superiore o ispettore generale).

Il primo dirigente superiore è preposto ad uffici dell'Amministrazione centrale o periferica particolarmente importanti, comprende le Divisioni; organizza e dirige il servizio di competenza ed adotta tutti i provve-

dimenti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti; riferisce periodicamente al direttore generale sull'andamento del ramo del servizio affidatogli; adotta o propone i provvedimenti per ridurne il costo e migliorarne l'efficienza, anche in relazione a nuove esigenze; promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

L'ispettore generale provvede, secondo le direttive del direttore generale, alla vigilanza sugli organi ed uffici inferiori, nonché sugli enti soggetti alla vigilanza dell'Amministrazione.

Il Ministro con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, designa tra i primi dirigenti superiori o ispettori generali, anche se appartenenti a ruoli periferici, un funzionario incaricato di sostituire il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.

Il Ministro, con le modalità di cui al precedente comma, può conferire ai primi dirigenti superiori e ispettori generali altri speciali incarichi fra cui quello di coordinamento dell'attività svolta da più organi.

Per l'attribuzione delle diverse funzioni proprie dell'ispettore generale e del primo dirigente capo o qualifiche equiparate è richiesto il parere del consiglio di Amministrazione.

ART. 6.

(Attribuzioni del dirigente superiore).

Il dirigente superiore è preposto ad uffici dell'Amministrazione centrale o periferica, organizza e dirige il servizio di competenza ed adotta tutti i provvedimenti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti; riferisce periodicamente al direttore generale sull'andamento del ramo del servizio affidatogli; adotta o propone i provvedimenti per ridurre il costo o migliorarne l'efficienza, anche in relazione a nuove esigenze; promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

ART. 7.

(Attribuzioni del dirigente).

Il dirigente organizza e dirige il reparto o settore su cui è strutturato l'ufficio centrale o periferico dell'Amministrazione; provvede agli affari di competenza e predispose gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispone per quelli di mera esecuzione ed esercita le altre attribuzioni devolutesi dagli organi superiori.

ART. 8.

*(Attribuzioni dell'ispettore capo
e del primo ispettore).*

L'ispettore capo ed il primo ispettore svolgono attività di vigilanza sugli uffici periferici dell'Amministrazione secondo le direttive impartite dagli organi superiori; esercitano le attribuzioni loro demandate dalle norme sui servizi ispettivi proprie di ciascuna Amministrazione.

ART. 9.

(Attribuzioni dei consiglieri e degli ispettori).

Il consigliere collabora con i superiori gerarchici nell'ambito del servizio al quale è addetto; istruisce le pratiche affidategli, provvede anche agli adempimenti di carattere interlocutorio e riferisce su di essi al dirigente; comunica agli interessati i provvedimenti adottati dall'Amministrazione; rilascia certificazioni e partecipa a commissioni o comitati o altri organi collegiali operanti nell'Amministrazione.

L'Ispettore svolge attività di collaborazione nell'ambito dell'ufficio cui è applicato; assolve gli incarichi ispettivi che gli sono affidati e quelli previsti dai singoli ordinamenti per il servizio delle ispezioni.

ART. 10.

(Attribuzioni di funzioni particolari).

Le attribuzioni particolari dei funzionari delle carriere direttive, comprese quelle dei funzionari appartenenti ai ruoli tecnici e periferici, che non rientrano fra quelle previste nei precedenti articoli nonché quelle dei funzionari delle stesse carriere dipendenti dalle Amministrazioni autonome, anche se inerenti a qualifiche proprie del servizio ispettivo, sono stabilite dai singoli ordinamenti.

TITOLO SECONDO.

AMMISSIONE IN CARRIERA

ART. 11.

(Nomina alla qualifica iniziale).

La nomina in prova a consigliere o ad ispettore si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti stabiliti

dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio per l'ammissione al concorso, le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali e le prove pratiche.

Con unico bando possono essere messi a concorso i posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli della carriera direttiva, anche se appartenenti a diverse amministrazioni. In tal caso il bando e i provvedimenti amministrativi conseguenziali, compresi quelli relativi alla assegnazione di vincitori alle singole amministrazioni, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati.

Il concorso consiste in quattro prove scritte di cui almeno una di carattere pratico ed una orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media non inferiore a sette decimi, sempreché il punteggio conseguito in ciascuna prova non sia inferiore a sei decimi.

La prova orale non si intende superata se la votazione sia inferiore a sette decimi.

Per i concorsi di accesso alle carriere direttive le riserve dei posti previsti dalle leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, comprese quelle relative ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, non possono complessivamente superare un quarto dei posti messi a concorso.

ART. 12.

(Espletamento concorsi).

All'espletamento delle prove scritte, pratiche ed orali dei concorsi banditi dalle singole amministrazioni per l'ammissione nelle carriere del personale direttivo sovrintendente la Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con l'Amministrazione interessata.

I compiti spettanti ai suddetti organi in relazione anche alle attribuzioni previste dall'articolo 11 sono fissati con regolamento di esecuzione.

ART. 13.

(Periodo di prova).

Il periodo di prova ha la durata di due anni.

Durante i primi sei mesi il funzionario ha l'obbligo di frequentare i corsi di forma-

zione teorico-pratici, al termine dei quali dovrà sostenere un esame orale sulle materie oggetto di insegnamento, che s'intende superato se la votazione sia almeno di sei decimi.

Il funzionario, dopo i primi sei mesi, viene applicato a due diversi settori di attività, presso l'Amministrazione di appartenenza.

Il periodo di prova è valutabile ad ogni effetto.

Al termine del periodo di prova il funzionario consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro in relazione ad una graduatoria di merito redatta sulla base dei seguenti elementi:

a) punteggio conseguito nel concorso di ammissione in carriera;

b) punteggio conseguito nell'esame orale di cui al secondo comma del presente articolo;

c) giudizio sul comportamento, sull'attitudine e sul rendimento, espresso in decimi, da parte dei Capi degli Uffici presso i quali il funzionario è stato applicato dopo i primi sei mesi di prova.

In caso di parità di punteggio complessivo la priorità nella graduatoria è determinata dal posto conseguito nella graduatoria relativa al concorso di ammissione in carriera.

Il Ministro dichiara con decreto motivato la risoluzione del rapporto di impiego nei confronti del funzionario che nell'esame orale, sostenuto al termine dei corsi di formazione, riporti una votazione inferiore a quella minima prescritta, ovvero consegua, in sede di giudizio di cui alla lettera c) del precedente comma, un punteggio inferiore a sette decimi.

Avverso il giudizio di cui alla precedente lettera c) è ammesso il ricorso al Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio stesso, da effettuarsi a cura del Servizio del personale.

Nei casi di risoluzione compete al funzionario una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova per ogni anno di servizio prestato.

ART. 14.

(Applicazione del funzionario).

I funzionari delle Amministrazioni aventi organi periferici e ruoli unici non possono essere destinati ad uffici dell'Amministrazione centrale se non abbiano compiuto presso gli uffici periferici tre anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova effettuato dopo il corso di formazione.

Dopo la nomina in ruolo e durante la permanenza nella qualifica di consigliere o ispettore, i funzionari devono essere applicati

almeno a due diversi settori di attività. Tale requisito è indispensabile ai fini dell'ammissione al concorso ed allo scrutinio per la promozione a dirigente.

TITOLO TERZO.

PROGRESSIONE DI CARRIERA

ART. 15.

(Promozione a dirigente o primo ispettore).

I posti disponibili nella qualifica di dirigente o primo ispettore sono conferiti per un terzo mediante concorso, computando per posto intero la frazione di posto, e per due terzi mediante scrutinio di merito comparativo.

Il concorso è indetto ogni anno nel mese di febbraio e si intende espletato a tutti gli effetti alla data del relativo bando.

I posti resisi disponibili posteriormente alla data del bando del concorso potranno essere conferiti mediante scrutinio di merito comparativo nel limite di due terzi, accantonando il terzo restante e computando per posto intero la frazione di posto per il concorso da bandire nel mese di febbraio dell'anno successivo.

Lo scrutinio di cui al precedente comma non può effettuarsi quando i posti vacanti sono inferiori a due.

ART. 16.

(Ammissione al concorso per la promozione a dirigente o primo ispettore).

Sono ammessi a partecipare al concorso per la promozione a dirigente o primo ispettore i funzionari dello stesso ruolo che, alla data del decreto che indice il concorso, abbiano maturato una anzianità complessiva di dieci anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza.

Ai fini dell'anzianità di cui al precedente comma il servizio reso in altre carriere direttive della stessa o di diversa Amministrazione statale è valutato per intero e per non più di quattro anni complessivi.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini all'esercizio delle funzioni superiori e del profitto tratto dalla frequenza dei corsi di formazione o di aggiornamento cui il funzionario ha partecipato.

Il concorso è obbligatorio per tutti i funzionari, compresi quelli appartenenti ai ruoli aggiunti delle carriere direttive.

Il funzionario che per due volte non abbia conseguito l'idoneità nel concorso può ripeterlo solo dopo che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data in cui fu bandito l'ultimo dei concorsi al quale ebbe a partecipare con esito negativo.

ART. 17.

(Concorso per la promozione a dirigente o primo ispettore).

Il concorso consiste in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte sono tutte a carattere teorico-pratico ed una di esse deve avere particolare attinenza ai servizi di istituto dell'Amministrazione.

Le prove di esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la capacità organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.

I singoli ordinamenti stabiliscono le materie delle prove scritte ed orali nonché delle prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti.

Nel concorso sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte o pratiche e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Il punteggio complessivo è determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche, del voto riportato nella prova orale e del coefficiente numerico di valutazione della personalità del funzionario; tale coefficiente non può superare i tre decimi.

Per ciascun candidato che partecipa al concorso il capo del personale deve far pervenire alla Commissione giudicatrice, ai fini dell'attribuzione del coefficiente numerico di cui al precedente comma, i rapporti informativi formulati durante la carriera, lo stato matricolare ed i lavori originali elaborati dal candidato stesso nell'interesse del servizio.

Ai soli fini della idoneità di cui al successivo comma sono ammessi alla prova orale del concorso i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte o pratiche una votazione non inferiore ai sei decimi.

È considerato idoneo il candidato che nelle prove scritte o pratiche ed in quella orale del concorso abbia conseguito una votazione non inferiore a sei decimi e abbia riportato un coefficiente di valutazione della personalità e della preparazione professionale non inferiore a uno.

ART. 18.

(Scrutinio per la promozione a dirigente o primo ispettore).

Sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a dirigente o primo ispettore i funzionari che abbiano maturato, alla data dello scrutinio stesso, una anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di 15 anni di effettivo servizio ed abbiano sostenuto, conseguendo l'idoneità, il concorso di cui all'articolo 17.

L'idoneità conseguita nel concorso comporta l'attribuzione, in sede di scrutinio, di un coefficiente compreso tra il punteggio minimo di uno ed il massimo di dieci, variabile in relazione al voto complessivo riportato nel concorso.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili ai funzionari dei ruoli aggiunti in possesso dei requisiti sopra indicati che abbiano maturato nei ruoli aggiunti e in quelli transitori una anzianità complessiva di servizio di anni 15.

ART. 19.

(Promozione a dirigente superiore o ispettore capo).

La promozione a dirigente superiore o ispettore capo si consegue mediante scrutinio di merito comparativo al quale sono ammessi i dirigenti o primi ispettori dello stesso ruolo che abbiano compiuto, alla data dello scrutinio stesso, quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Nel procedere agli scrutini per la promozione a dirigente superiore o ispettore capo, il Consiglio di amministrazione valuterà come titolo di merito l'aver conseguito la promozione a dirigente o primo ispettore mediante concorso, attribuendo agli interessati un coefficiente speciale non inferiore a 5 e non superiore a 10.

ART. 20.

(Promozione a primo dirigente superiore o ispettore generale).

La promozione alla qualifica di primo dirigente superiore o ispettore generale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio

per merito comparativo al quale sono ammessi i dirigenti superiori e gli ispettori capi dello stesso ruolo che abbiano compiuto, alla data dello scrutinio stesso, sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 21.

(Dotazione organica delle qualifiche di primo dirigente superiore o ispettore generale e di dirigente superiore o ispettore capo).

I posti di primo dirigente superiore o ispettore generale e di dirigente superiore o ispettore capo sono resi cumulativi in un unico organico.

TITOLO QUARTO.

NORME CONCERNENTI I DIRETTORI
GENERALI E I FUNZIONARI CON
QUALIFICA SUPERIORE

ART. 22.

(Nomina a direttore generale).

Il direttore generale e l'ispettore generale capo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa designazione del Consiglio di amministrazione e parere favorevole del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione.

La nomina può essere conferita solo a funzionari delle carriere direttive della stessa Amministrazione, compresi quelli appartenenti ai ruoli periferici, con qualifica non inferiore a primo dirigente superiore o ispettore generale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche per la nomina dei funzionari previsti dal 1° e 2° comma dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

La nomina alle qualifiche di direttore centrale e direttore compartimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e direttore centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e direttore centrale dell'Azienda autonoma dei monopoli, viene effettuata rispettivamente in base alle norme di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 ed alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

ART. 23.

(Esonero del direttore generale).

Nel procedimento disciplinare a carico di un funzionario con qualifica non inferiore a direttore generale o ispettore generale

capo, la contestazione degli addebiti viene fatta con atto del Ministro, al quale debbono essere dirette le giustificazioni del funzionario.

Si osservano le disposizioni degli articoli 104 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro, qualora non accolga le giustificazioni, trasmette gli atti al Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione che esprime il parere sull'incompatibilità del funzionario ad essere mantenuto in servizio.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione ha facoltà di compiere gli atti istruttori necessari e di sentire il funzionario interessato ed il Ministro, il quale può farsi rappresentare da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata ovvero da un avvocato dello Stato.

ART. 24.

(Collocamento fuori ruolo del direttore generale o ispettore generale capo).

Il direttore generale e l'ispettore generale capo dopo il 65° anno di età e fino al compimento del 70° possono essere tratti in servizio nella posizione di fuori ruolo.

Il funzionario di cui al precedente comma può essere chiamato a svolgere particolari studi nell'interesse dell'Amministrazione che richiedano vasta esperienza tecnico-professionale ed a far parte di organi esclusivamente consultivi istituiti presso l'Amministrazione di appartenenza, o di commissioni di esame.

Il trattenimento in servizio fuori ruolo è disposto con decreto del Ministro, su conforme parere del Consiglio di amministrazione.

Al direttore generale e all'ispettore generale capo fuori ruolo non possono essere attribuite funzioni che comportino la dirigenza di uffici dell'Amministrazione o la sovrintendenza agli uffici stessi, o altre mansioni che siano comunque diverse da quelle previste nel secondo comma del presente articolo.

ART. 25.

(Nomina dei funzionari con qualifica superiore a direttore generale).

Per la nomina dei funzionari con qualifica superiore a direttore generale si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

PARTE SECONDA

STATO GIURIDICO

TITOLO PRIMO.

NORME PARTICOLARI RELATIVE
ALLO STATO GIURIDICO]

ART. 26.

(Incarichi di studio).

L'Amministrazione può conferire gli incarichi di studio previsti dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, soltanto in casi eccezionali e sempreché manchi la possibilità di applicare le norme di cui all'articolo 24.

In ogni caso gli incarichi di studio possono essere conferiti per ogni esercizio finanziario in numero non superiore ad un terzo della dotazione organica della qualifica di direttore generale o ispettore generale capo.

ART. 27.

(Applicazione dei funzionari presso i Gabinetti e le Segreterie particolari).

Ai Gabinetti dei Ministri e alle Segreterie particolari non possono essere assegnati funzionari con qualifica di consigliere che non abbiano superato l'esame di cui all'articolo 17.

ART. 28.

(Congedo).

Il funzionario ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di 26 giornate lavorative.

Il funzionario con qualifica non inferiore a dirigente o primo ispettore nonché il funzionario che ha maturato 15 anni di effettivo servizio nelle carriere direttive, hanno titolo ad un congedo ordinario retribuito di 36 giornate lavorative.

Il congedo, in genere, va fruito in un sol periodo continuativo compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto al congedo matura dopo 1 anno di effettivo servizio.

Il funzionario non può rinunciare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro l'anno successivo.

ART. 29.

(Obblighi del funzionario).

Il funzionario che, al fine di assicurare il regolare andamento del servizio cui è preposto ovvero di svolgere i compiti o gli incarichi affidatigli, debba effettuare prestazioni straordinarie, oltre il normale orario di lavoro, non ha titolo ad alcun emolumento o compenso, salvo la valutazione di tali prestazioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 45.

ART. 30.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo).

Ferma restando in materia di compilazione del rapporto informativo e di attribuzione del giudizio complessivo la competenza degli organi prevista dal titolo IV della legge 26 marzo 1958, n. 425, ai funzionari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 42 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anziché quelle di cui agli articoli 65 e seguenti della citata legge n. 425.

Per i giudizi complessivi attribuiti ai funzionari del consiglio di Amministrazione è ammessa l'opposizione con le modalità previste dall'articolo 54 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 31.

*(Rappresentanti del personale
in seno al Consiglio di amministrazione).*

I membri di cui alla lettera *d*) dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelli previsti in rappresentanza del personale dalle leggi relative alla composizione del Consiglio di amministrazione delle Aziende autonome, quando tale organo tratta affari concernenti i funzionari, sono sostituiti da due rappresentanti del personale della carriera direttiva, appartenenti alla carriera stessa, di cui uno con qualifica non inferiore a primo dirigente superiore.

I rappresentanti del personale di cui al precedente comma sono nominati con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti, su designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria o a seguito di elezioni da parte dei funzionari, a seconda delle diverse modalità

di cui alle disposizioni stesse. Sino alla nomina dei rappresentanti anzidetti, da effettuarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, resta ferma la composizione dei Consigli di amministrazione prevista dalle norme vigenti.

PARTE TERZA

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

TITOLO PRIMO.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -
CONSIGLIO SUPERIORE
DI AMMINISTRAZIONE E COMMISSIONE
DI DISCIPLINA**

ART. 32.

(Consiglio di amministrazione).

Con le modalità di cui alla lettera *d*) dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono essere designati, all'inizio di ogni biennio, due rappresentanti del personale appartenente a ciascuna delle carriere del Ministero degli affari esteri. Quando il Consiglio di amministrazione deve deliberare sulle designazioni per le promozioni a posti disponibili nelle qualifiche di una carriera, i due rappresentanti del personale appartenenti a tale carriera sono chiamati a farne parte in sostituzione dei rappresentanti di cui alla lettera *e*) dell'articolo 221 del decreto predetto.

ART. 33.

(Consiglio Superiore di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione si costituisce in Consiglio Superiore di amministrazione del Ministero degli affari esteri per procedere alle designazioni previste dal primo comma dell'articolo 38 ed esprimere i pareri previsti dal secondo comma dello stesso articolo 38, dall'articolo 40, dal primo comma dell'articolo 41 e dall'articolo 42.

Il Consiglio Superiore di amministrazione è presieduto dal Ministro per gli affari esteri ed è composto:

a) da sei ambasciatori e due inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1^a classe, in servizio all'estero al momento della nomina a membri del Consiglio Superiore, nominati con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri;

b) dai membri del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 221 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) da due funzionari, in rappresentanza del personale appartenente alle carriere direttive del Ministero degli affari esteri, scelti dagli altri membri del Consiglio Superiore e nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

I membri del Consiglio Superiore di amministrazione, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del comma precedente, permangono in carica tre anni e non possono essere confermati.

Il Consiglio Superiore è convocato in adunanza dal Ministro per gli affari esteri, che ha facoltà di richiederne il parere anche quando ciò non è prescritto dalla legge. Il parere dei membri del Consiglio in servizio all'estero può essere richiesto e dato per iscritto e deve esserne preso atto in adunanza

ART. 34.

(Commissione di disciplina).

La Commissione di disciplina per il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri è composta da tre funzionari della carriera diplomatico-consolare, dei quali uno di qualifica non inferiore ad inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2^a classe e gli altri due di qualifica non inferiore a consigliere d'Ambasciata, e da due funzionari delle altre carriere direttive contemplate nella presente parte, di qualifica non inferiore a consigliere di 1^a classe.

TITOLO SECONDO.

PERSONALE DELLE CARRIERE CON ORDINAMENTO SPECIALE

ART. 35.

*(Concorso di ammissione alle carriere direttive
— Nomina in ruolo).*

Il concorso di ammissione alle carriere di cui all'articolo 223 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, consiste in cinque prove scritte, fra le quali almeno due di lingue straniere, ed in una prova orale.

ART. 36.

(Promozioni).

Le promozioni nelle carriere di cui all'articolo 223 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono subordinate alla permanenza minima di dieci anni nella qualifica iniziale e di due anni in ciascuna delle altre qualifiche rivestite ed alla condizione che il funzionario non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a distinto nel precedente triennio ed a buono nei due anni anteriori a tale triennio.

Le promozioni, ad eccezione di quelle previste nel successivo comma, sono effettuate a ruolo chiuso con scrutinio di merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione. Questo provvede ogni anno, secondo le norme di cui all'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto applicabili, alla valutazione dei titoli risultanti dal rapporto informativo e relativo giudizio complessivo concernente ciascun funzionario, attribuendogli un punteggio espresso in centesimi; le valutazioni dei titoli ed il punteggio complessivo sono iscritti nella scheda personale ed ogni variazione eventualmente apportata a tali punteggi dal Consiglio di amministrazione in sede di scrutinio per merito comparativo deve essere motivata nel quaderno di scrutinio. Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza ad esprimere il giudizio complessivo prevista dagli articoli 47 e 48 del citato decreto presidenziale n. 3.

Le promozioni alle qualifiche di consigliere di Legazione, di addetto per l'emigrazione di 1^a classe, di addetto commerciale di 1^a classe, di primo segretario per l'Oriente e di addetto per la stampa di 1^a classe sono effettuate mediante concorso per titoli. A tale concorso sono ammessi i funzionari della qualifica inferiore delle rispettive carriere che, oltre a possedere i requisiti di promovibilità di cui al primo comma del presente articolo, alla data del decreto che indice il concorso, abbiano prestato almeno due anni di servizio presso l'Amministrazione centrale e quattro all'estero, di cui, per la carriera diplomatico-consolare, almeno due negli uffici consolari.

ART. 37.

(Divieto di passaggio da una carriera all'altra o da altra Amministrazione e divieto di conferimento di cariche onorifiche).

Non è consentito il passaggio da una carriera all'altra o da altre Amministrazioni nelle carriere del Ministero degli affari esteri.

Salvo quanto disposto nell'articolo 31, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere conferite a titolo onorifico qualifiche diplomatiche e consolari ed altre qualifiche proprie delle carriere dell'Amministrazione degli affari esteri.

È parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari.

ART. 38.

(Nomine alle qualifiche equiparate a quella di direttore generale e superiori).

Le disposizioni di cui all'articolo 22 si applicano per la nomina alle qualifiche equiparate a quella di direttore generale ed alle qualifiche superiori nelle carriere contemplate nella presente parte; tuttavia per la designazione prevista da tale articolo è competente il Consiglio Superiore di amministrazione, che procede ad essa scegliendo fra i funzionari della qualifica immediatamente inferiore a quella nella quale il posto è disponibile.

Gli incarichi di segretario generale e di direttore generale del Ministero degli affari esteri sono conferiti a funzionari delle qualifiche di cui al precedente comma con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole del Consiglio Superiore di amministrazione; l'esonero da tali incarichi è disposto con le stesse modalità.

ART. 39.

(Passaggio in soprannumero).

Gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2^a classe, dopo il raggiungimento del 62° anno di età, ed i consiglieri d'Ambasciata, dopo il raggiungimento del 60° anno di età, passano in soprannumero nella rispettiva qualifica fino a concorrenza di un ottavo dei posti previsti dal ruolo organico per la qualifica stessa e non possono più essere nominati alla qualifica superiore.

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì ai consiglieri per l'emigrazione di 1^a classe ed ai consiglieri commerciali di 1^a classe, dopo il raggiungimento del 62° anno di età, fino a concorrenza di un quarto dei posti previsti dal ruolo organico per la rispettiva qualifica.

Nessun posto è lasciato scoperto nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza in conseguenza del passaggio in soprannumero dei funzionari predetti.

ART. 40.

(Collocamento a disposizione)

Gli ambasciatori, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1^a e 2^a classe ed i consiglieri di Ambasciata possono, con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole del Consiglio Superiore di amministrazione, essere collocati a disposizione del Ministero, quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio, e vi possono rimanere per tre anni; con le stesse modalità può essere disposto il richiamo dalla disposizione anche prima della scadenza di tale termine.

I funzionari di cui al precedente comma continuano a percepire lo stipendio e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il numero dei funzionari collocati a disposizione non può superare complessivamente un ventesimo dei posti previsti dal ruolo organico per le qualifiche suddette.

ART. 41.

(Collocamento a riposo).

Gli ambasciatori e gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1^a e 2^a classe possono, con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio Superiore di amministrazione, essere collocati a riposo per motivi di servizio.

Possono altresì essere collocati a riposo, con decreto del Presidente della Repubblica previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i funzionari delle altre qualifiche delle carriere direttive contemplate nella presente parte dopo venti anni di permanenza nella qualifica iniziale o dopo dieci anni di permanenza in una delle altre qualifiche.

Ai funzionari collocati a riposo a norma dei precedenti comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, secondo comma e 52 del testo unico sulle pensioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, nonchè le norme dell'articolo 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.

ART. 42.

(Trattenimento in servizio dei funzionari con qualifica equiparata a quella di direttore generale o superiore).

Le disposizioni di cui all'articolo 24 si applicano ai funzionari della qualifica equiparata a quella di direttore generale e

qualifiche superiori nelle carriere contemplate dalla presente parte; il provvedimento di cui all'articolo predetto è disposto con decreto del Ministro per gli affari esteri, previo parere favorevole del Consiglio Superiore di amministrazione.

Il numero dei funzionari trattenuti in servizio non può superare complessivamente un decimo dei posti previsti dal ruolo organico per le qualifiche predette.

PARTE QUARTA

TRATTAMENTO ECONOMICO

TITOLO PRIMO.

STIPENDIO E PROGRESSIONE ECONOMICA

ART. 43.

(Trattamento economico dei funzionari).

Ai funzionari appartenenti ai ruoli del personale civile, amministrativo e tecnico, delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, competono gli stipendi di cui alla tabella *B*) allegata alla presente legge.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma restano applicabili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di trattamento economico del personale statale, nonché tutte le altre disposizioni vigenti in materia non incompatibili con le norme della presente legge.

I funzionari che abbiano riportato nel biennio precedente giudizi complessivi non inferiori a « distinto » hanno titolo agli scatti periodici di stipendio previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, da applicarsi sugli stipendi di cui alla suindicata tabella *B*), con le procedure e le modalità di cui al citato decreto presidenziale.

ART. 44.

(Compensi speciali).

Ai funzionari, qualunque sia la qualifica rivestita, non possono essere attribuiti altri emolumenti oltre lo stipendio di cui alla tabella *B*) allegata alla presente legge, l'ag-

giunta di famiglia, la tredicesima mensilità nonché le eventuali indennità per missioni e per trasferimenti disposti nell'interesse del servizio.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta dei Ministri interessati di concerto col Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da attribuirsi ai funzionari che prestano speciali servizi con turni serali o anche notturni, in condizioni di disagio, o di pericolo, o fuori la sede di ufficio e non retribuiti con l'indennità di missione.

I funzionari non possono percepire compensi di qualsiasi natura o sotto qualsiasi forma dagli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato per la partecipazione nell'interesse dello Stato a collegi, commissioni, comitati o consigli presso gli enti stessi.

I compensi che prima dell'entrata in vigore della presente legge venivano corrisposti ai funzionari per i compiti di cui al precedente comma devono essere versati dagli enti suddetti al bilancio dello Stato.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quelli delle Amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli enti suindicati, è fissato l'ammontare delle somme da versare all'Erario in base ai criteri di massima previsti dall'articolo 61.

I funzionari non possono prestare attività, retribuita, di qualsiasi natura, agli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato. Alla vigilanza stessa si provvede a mezzo di appositi uffici presso le competenti amministrazioni.

ART. 45.

(Premio di rendimento).

Nel mese di giugno di ciascun anno viene corrisposto ai funzionari un premio di rendimento in relazione alla natura dei compiti svolti durante l'anno.

Il premio di rendimento viene stabilito in due misure, una massima, che non può eccedere l'importo di una mensilità di stipendio, e una minima il cui ammontare non può essere superiore al trenta per cento della misura massima.

L'aliquota massima può essere attribuita soltanto ai funzionari che si siano particolarmente distinti per rendimento effettuando prestazioni straordinarie in relazione a speciali esigenze di servizio e dando prova di eccezionale capacità professionale. In ogni caso l'aliquota massima non può essere concessa ad un numero di funzionari superiore alla metà di quelli in servizio.

La determinazione delle misure e l'attribuzione dei premi vengono deliberate dal Ministro su proposta del direttore generale e conforme parere del Consiglio di amministrazione.

ART. 46.

(Progressione economica dei funzionari con qualifica di consigliere o ispettore e di dirigente o primo ispettore).

Dopo 22 anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza il consigliere o ispettore ha titolo, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, alla retribuzione prevista dalla tabella *B*) allegata alla presente legge per il dirigente o primo ispettore.

Il beneficio può essere concesso solo ai funzionari che nell'ultimo quinquennio abbiano riportato giudizi complessivi di ottimo ed abbiano conseguito l'idoneità nel concorso previsto dall'articolo 17.

Dopo 12 anni di permanenza nella qualifica, il dirigente o primo ispettore ha titolo, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, alla retribuzione prevista dalla tabella di cui al primo comma per il dirigente superiore o ispettore capo.

Il beneficio può essere concesso solo a coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano riportato giudizi complessivi di ottimo.

Agli stipendi attribuiti ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

PARTE QUINTA

NORME FINALI E TRANSITORIE

TITOLO PRIMO.

FUNZIONARI DEI RUOLI AGGIUNTI

ART. 47.

(Ruoli aggiunti della carriera direttiva).

I ruoli aggiunti, in sostituzione dei ruoli speciali transitori, del personale amministrativo e tecnico delle carriere direttive sono strutturati su una unica qualifica:

« Consigliere o ispettore ».

TITOLO SECONDO.

INQUADRAMENTO E VALUTABILITÀ
DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO

ART. 48.

(Inquadramento nelle nuove qualifiche).

I funzionari delle carriere direttive sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di appartenenza, rispettivamente nelle qualifiche qui di seguito indicate:

Direttore generale:	Direttore generale o ispettore generale capo;
Ispettore generale:	Primo dirigente superiore o ispettore generale;
Direttore di divisione:	Dirigente superiore o ispettore capo;
Direttore di sezione:	Dirigente o primo ispettore;
Consigliere di 3 ^a classe:	Consigliere o ispettore.

I consiglieri di 2^a classe ed i consiglieri di 1^a classe conservano *ad personam* la qualifica rivestita.

Per le carriere direttive che contemplano qualifiche diverse, l'equiparazione alle precedenti ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge avviene sulla base dei quadri di cui al 2^o comma dell'articolo 2 nonché di quelli di cui al 2^o comma dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle tabelle allegate alle leggi 27 febbraio 1958, n. 119, 26 marzo 1958, n. 425 e 23 dicembre 1956, n. 1417.

I funzionari, compresi quelli dei ruoli aggiunti, che rivestano qualifiche diverse ma corrispondenti a quelle di consigliere di 1^a e 2^a classe conservano *ad personam* la qualifica rivestita.

ART. 49.

(Anzianità acquisite).

I funzionari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva di cui sono già in possesso.

Conservano altresì nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella qualifica o grado di provenienza.

TITOLO TERZO.

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

ART. 50.

(Liquidazione del trattamento di quiescenza),

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria o degli altri fondi speciali a favore dei funzionari, liquidati su stipendi o retribuzioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, devono essere riliquidati d'ufficio dalle Amministrazioni competenti sulla base del trattamento previsto dall'articolo 43.

Il relativo decreto ministeriale è soggetto a prescritto riscontro della Corte dei conti.

Per la riliquidazione di cui ai precedenti comma valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e successive modificazioni.

TITOLO QUARTO.

PERIODO DI PROVA E PROGRESSIONE
IN CARRIERA

ART. 51.

(Periodo di prova).

Nei confronti dei funzionari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito la nomina in ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per il personale della carriera direttiva dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le norme dell'articolo 17 della legge 26 marzo 1958, n. 425 e per il personale delle carriere direttive con ordinamento speciale del Ministero degli affari esteri le norme dell'articolo 224 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 52.

(Situazioni particolari).

I funzionari, compresi quelli in prova, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi:

1°) allo scrutinio di merito comparativo previsto dall'articolo 19 con l'anzianità di qualifica richiesta per lo scrutinio relativo alla qualifica corrispondente dalle disposi-

zioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero da quelle degli ordinamenti speciali;

2°) al concorso di cui agli articoli 15, 16 e 17 dopo 9 anni di effettivo servizio nella carriera;

3°) allo scrutinio di merito comparativo di cui agli articoli 15 e 18 dopo 11 anni di effettivo servizio nella carriera, sempreché in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle disposizioni della presente legge.

Per i funzionari compresi quelli in prova, con qualifica di ispettore e ispettore di prima classe della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'avanzamento alla qualifica di ispettore principale si effettua in base alle norme previste dalla legge 26 marzo 1958, n. 425; per gli ispettori l'anzianità minima, prevista dalla citata legge per l'ammissione allo scrutinio per la qualifica d'ispettore principale, è aumentata di due anni.

I benefici di cui al presente articolo sono applicabili ai soli fini della promozione del funzionario alla qualifica superiore a quella rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale anzidetto l'anzianità di qualifica e di carriera è computata in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge e nei confronti del medesimo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14.

La norma di cui al precedente comma si applica anche ai funzionari di cui agli articoli 53, 54, 55 e 56.

ART. 53.

(Ammissione agli scrutini per la promozione a dirigente o primo ispettore).

I funzionari dei ruoli organici delle carriere direttive che nei concorsi di merito distinto o negli esami di idoneità per direttore di sezione o qualifica equiparata, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano riportato o riportino, sia nelle prove scritte e pratiche che in quelle orali, un punteggio non inferiore ai sei decimi possono conseguire la promozione a dirigente o primo ispettore mediante lo scrutinio di merito comparativo previsto dall'articolo 18, quando abbiano compiuto rispettivamente 11 anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

Nei confronti del personale sopraindicato si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 55.

ART. 54.

(Idonei dei concorsi di merito distinto, degli esami di idoneità e dei concorsi per esame speciale a consigliere di 1^a classe o all'ex grado VIII, gruppo A).

Le disposizioni di cui all'articolo 53 si applicano anche ai funzionari dei ruoli organici che nei concorsi di merito distinto, negli esami di idoneità e nei concorsi per esame speciale a Consigliere di 1^a classe ovvero all'ex grado VIII di gruppo A o qualifiche o gradi equiparati abbiano riportato o riportino un punteggio non inferiore ai sei decimi e si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni sopraindicate.

ART. 55.

(Promozioni per scrutinio a dirigente o primo ispettore).

Salvo quanto previsto dai precedenti articoli 53 e 54 i funzionari dei ruoli organici promossi alla qualifica di consiglieri di 1^a classe o equiparata in data anteriore all'entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, possono conseguire la promozione a dirigente o primo ispettore mediante lo scrutinio per merito comparativo previsto dagli articoli 15 e 18 sempreché abbiano maturato l'anzianità di cui all'articolo 368, 1^o comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel procedere agli scrutini secondo i criteri indicati nell'articolo 169 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 il Consiglio di amministrazione valuterà come titolo di merito l'aver conseguito la promozione al grado VIII di gruppo A ed alla qualifica di consigliere di 1^a classe attraverso concorsi ed esami.

I coefficienti per il concorso di merito distinto, per l'esame di idoneità e per il concorso per esame speciale devono essere rispettivamente superiori, identici e inferiori a quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 18.

ART. 56.

(Promozione a dirigente o primo ispettore dei funzionari dei ruoli aggiunti).

I funzionari dei ruoli aggiunti delle carriere direttive, in servizio all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a partecipare al concorso ed allo scrutinio per la promozione a dirigente o primo ispet-

tore di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 dopo un periodo di permanenza nei ruoli anzidetti rispettivamente di nove e tredici anni, compreso in esso il servizio reso nei ruoli speciali transitori delle carriere direttive.

ART. 57.

(Ripartizione dei posti vacanti nella qualifica di dirigente o primo ispettore).

Le promozioni a dirigente o primo ispettore, da effettuare mediante lo scrutinio per merito comparativo, sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che ai sensi degli articoli 18, 52, comma primo, n. 3, 54 e 55 hanno titolo a partecipare agli scrutini di merito comparativo ed il numero dei consiglieri dello stesso ruolo che hanno maturato l'anzianità di carriera di cui agli articoli 16 e 52, comma primo, n. 2, ma non hanno i requisiti per la ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica anzidetta.

I posti da assegnare mediante scrutinio di merito comparativo non possono in ogni caso essere inferiori ai due terzi di quelli vacanti nella qualifica di dirigente o primo ispettore alla data dello scrutinio stesso.

ART. 58.

(Disposizioni particolari ai funzionari del Ministero degli affari esteri).

Le disposizioni vigenti per i funzionari del Ministero degli Affari esteri prima della data di entrata in vigore della presente legge circa la permanenza minima in ciascuna qualifica per la promozioni e circa l'anzianità di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 36 continuano ad applicarsi ai funzionari in servizio anche, se in prova, alla data predetta, ai soli fini della promozione alla qualifica superiore a quella rivestita alla data stessa.

TITOLO QUINTO.

TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 59.

(Trattamento economico per i consiglieri di 1ª e 2ª classe).

Ai consiglieri di 1ª e 2ª classe o funzionari con qualifiche equiparate, compresi quelli delle Aziende autonome, anche se appartenenti ai ruoli aggiunti, è riconosciuta ai soli fini dell'attribuzione degli scatti periodici

di stipendio, la seguente anzianità di servizio fittizia, da valutarsi in aggiunta a quella effettivamente maturata nella qualifica rivestita e in quelle inferiori, escluso il periodo di prova:

Consiglieri di 2^a classe, anni 4.

Consiglieri di 1^a classe, anni 8.

ART. 60.

(Trattamento economico per gli ispettori generali e scrutinio per tale qualifica).

Agli ispettori generali promossi a tale qualifica anteriormente alla entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, è riconosciuta, ai soli fini dell'attribuzione degli scatti periodici di stipendio, un'anzianità fittizia di anni quattro da valutarsi in aggiunta a quella effettivamente maturata nella qualifica stessa.

Agli scrutini previsti dall'articolo 20 sono ammessi i funzionari che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di direttore di Divisione o equiparata ed abbiano maturato nella qualifica stessa un'anzianità di quattro anni.

In sede di scrutinio ai funzionari che abbiano conseguito la promozione alla qualifica di direttore di Divisione o equiparata mediante il concorso speciale per esami di cui agli articoli 166 e 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 19.

ART. 61.

(Versamenti all'Erario).

L'ammontare delle somme da versare all'Erario ai sensi del penultimo comma dell'articolo 44 è determinato mediante l'applicazione di una percentuale variante dal 10 al 40 per cento, a seconda dell'importanza dell'Ente, Azienda o Istituto, sull'ammontare complessivo speso per emolumenti corrisposti ad amministratori, revisori, sindaci e consulenti, risultante dall'ultimo bilancio dell'Ente, Azienda o Istituto stessi approvato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO SESTO.

NORME PARTICOLARI RELATIVE
ALLE CARRIERE SPECIALI

ART. 62.

(Abrogazione).

Le norme di cui agli articoli 195, 196, 197 e 198 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle di cui

all'articolo 15, primo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono abrogate.

ART. 63.

(Inquadramento nella qualifica di vice direttore o ispettore).

I funzionari delle carriere di cui al titolo V, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano una delle qualifiche sotto indicate sono inquadrati, secondo l'ordine dei ruoli di provenienza, rispettivamente nelle qualifiche a fianco elencate:

Procuratore, ispettore di do-	} Vice direttore o ispettore
gana, ragioniere, segretario	
Procuratore aggiunto, ispetto-	
re aggiunto, ragioniere ag-	
giunto, segretario aggiunto	

I funzionari inquadrati ai sensi del precedente comma nella qualifica di vice direttore o ispettore seguono in ruolo i vice direttori, i vice direttori di ragioneria, gli ispettori principali e gli ispettori e non possono essere promossi alla qualifica superiore prima che questi ultimi abbiano conseguito la nomina a tale qualifica, a meno che la promozione non sia stata conferita per uno dei motivi previsti dagli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero per la mancata attribuzione del coefficiente minimo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

ART. 64.

(Inquadramenti successivi nella qualifica di vice direttore o ispettore).

I funzionari delle carriere di cui al titolo V, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato 4 anni nella qualifica di vice procuratore, vice ispettore, vice ragioniere e vice segretario sono inquadrati nella qualifica di vice direttore o ispettore e seguono in ruolo i funzionari inquadrati nella qualifica stessa ai sensi del 1° comma dell'articolo 63.

I funzionari delle carriere anzidette che maturino il periodo di servizio richiesto dal precedente comma del presente articolo successivamente alla data di entrata in vigore sopraindicata, hanno titolo all'inquadramento nella qualifica di vice direttore o ispettore dopo 4 anni di permanenza in una delle qualifiche suindicate, che conservano « ad personam ».

ART. 65.

(Retribuzione).

I funzionari che, ai sensi dell'articolo 64, non possono conseguire la nomina a vice direttore o ispettore con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo, fino alla data di inquadramento in tale qualifica, ad una retribuzione pari a quella prevista per il consigliere o ispettore in servizio di prova dalla tabella B) allegata alla presente legge.

Le disposizioni di cui all'articolo 59 sono applicabili nei soli confronti dei funzionari che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestivano la qualifica di vice direttore di ragioneria, vice direttore, ispettore principale e ispettore.

ART. 66.

(Anzianità di servizio e qualifica).

I funzionari delle carriere di cui al titolo V, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, inquadrati nelle carriere direttive di cui ai quadri nn. 5/b, 7/b, 8/b della tabella A) allegata alla presente legge conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio complessiva e quella di qualifica acquisite nei ruoli e nelle qualifiche di provenienza alla data di entrata in vigore della legge anzidetta.

ART. 67.

(Revisione ed istituzione di ruoli organici).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge norme intese a:

a) stabilire la nuova dotazione organica delle qualifiche di vice direttore o ispettore dei ruoli delle carriere direttive di cui alle quadri nn. 5/b, 7/b, 8/b della tabella A) allegata alla presente legge;

b) istituire nuovi ruoli delle carriere del personale di concetto in relazione alle esigenze funzionali delle singole Amministrazioni interessate.

Fino all'emanazione delle norme anzidette la dotazione organica resta quella esistente, alla data da cui ha effetto la presente legge, per la qualifica di vice direttore o ispettore o qualifica equiparata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 63 e 64 l'inquadramento

nella qualifica di vice direttore o ispettore viene disposto, ove occorra, anche in soprannumero.

Le norme di cui al presente articolo sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri interessati di concerto col Ministro del tesoro.

ART. 68.

(Determinazione posti conferibili mediante scrutinio).

I funzionari delle carriere direttive previste dal titolo V, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono la qualifica di vice direttore o equiparata nonché i funzionari delle stesse carriere che a tale qualifica pervengano mediante concorsi banditi anteriormente alla data stessa, conseguono la promozione alla qualifica superiore secondo le norme di cui all'articolo 197 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 69.

(Promozione a direttore di 2ª classe o primo ispettore).

La promozione a direttore di 2ª classe o primo ispettore si consegue con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 52, 53, 54, 55 e 68.

Per i funzionari non muniti del diploma di laurea o titolo di studio equivalente i periodi di anzianità richiesti dagli articoli 16, 18 e 52 sono elevati di 4 anni ai fini dell'ammissione al concorso e di 3 anni per l'ammissione allo scrutinio di merito comparativo.

Nell'anzianità complessiva di servizio per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, anzianità da valutarsi ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio reso, anche in prova, con qualifica di vice procuratore, vice ispettore, vice ragioniere e vice segretario è computato per intero.

La determinazione del numero dei posti di direttore di 2ª classe o primo ispettore da conferire mediante scrutinio per merito comparativo va effettuata sulla base del rapporto proporzionale fra il numero dei funzionari scrutinabili ed il numero dei funzionari che hanno titolo a partecipare al concorso previsto dall'articolo 16 ma non hanno i requisiti per la promozione alla qualifica anzidetta mediante scrutinio di merito comparativo.

I posti da assegnare mediante scrutinio di merito comparativo non possono, in ogni caso, essere inferiori ai due terzi di quelli vacanti nella qualifica di direttore di 2^a classe o primo ispettore alla data dello scrutinio stesso.

TITOLO SETTIMO.

ABROGAZIONE ED APPLICABILITÀ

ART. 70.

(Norme incompatibili).

Salvo il richiamo alle disposizioni già vigenti effettuate dalle norme di cui ai precedenti articoli, le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate con effetto dalla data fissata dall'articolo 75.

Nei confronti dei funzionari delle carriere direttive, per quanto non previsto nei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché tutte le altre disposizioni vigenti semprechè non abrogate ai sensi del primo comma del presente articolo.

Nei confronti dei funzionari delle carriere direttive dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda dei monopoli di Stato valgono, come norme integrative, quelle previste rispettivamente dalle leggi 26 marzo 1958, n. 425, 27 febbraio 1958, n. 119 e 23 dicembre 1956, n. 1417, nonché le altre norme in vigore riguardanti l'ordinamento giuridico e di carriera dello stesso personale che non risultino abrogate dalla presente legge.

Restano in vigore le disposizioni di cui alla parte III del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; le disposizioni contenute nella stessa parte III del citato decreto presidenziale concernenti la progressione in carriera del personale interessato sono abrogate e sostituite, ai sensi dell'articolo 71, dalle norme della presente legge, salvo i richiami effettuati dalle norme stesse.

ART. 71.

(Applicabilità).

Le norme della presente legge si applicano ai funzionari delle carriere direttive appartenenti ai ruoli centrali e periferici del personale civile, amministrativo e tecnico,

delle Amministrazioni dello Stato comprese le Aziende con ordinamento autonomo.

Ai fini dell'applicabilità delle singole norme si tiene conto dell'equiparazione prevista dagli articoli 2 e 48.

PARTE SESTA

DELEGHE AL GOVERNO

TITOLO PRIMO.

RIFORME DI STRUTTURA E ORGANICI

ART. 72.

(Competenza dei Ministeri e riordinamento dei ruoli).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta da sei senatori e sei deputati designati dai Presidenti delle due Camere ed integrata da un rappresentante per ogni Ministero con qualifica non inferiore a direttore generale, designato dai rispettivi Ministri, e da sei rappresentanti della Federazione nazionale dei funzionari direttivi dello Stato, designati dalla Federazione stessa, norme aventi valore di legge intese a:

— determinare le competenze e l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei singoli Ministeri e degli uffici periferici;

— riordinare gli organici dei funzionari delle carriere direttive dello Stato in maniera che:

a) il numero dei funzionari di ciascuna carriera risulti adeguato alla struttura funzionale dei rami di servizio di ciascun Ministero e degli uffici periferici;

b) i ruoli organici risultino, compatibilmente con la struttura dei servizi, fra di essi proporzionali;

c) ciascun organo centrale e periferico abbia una competenza di affari ed una strutturazione per assegno numerico, sia di funzionari che di dipendenti di altre carriere, tali da assicurare ad esso, in relazione alla importanza ed al tipo di ufficio, il rango di Divisione, Sezione o Ufficio equiparato e l'uniformità con Organi, anche se appartenenti ad Amministrazioni diverse, di pari importanza e competenza;

d) nell'ipotesi che, in relazione alla revisione degli organici in atto esistenti, da effettuarsi sulla base dei criteri di cui al pre-

cedente punto *c*), debba provvedersi alla soppressione od alla fusione di alcuni di essi e conseguentemente alla contrazione degli organici in vigore, siano fatte salve le legittime aspettative di carriera dei funzionari appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella in cui si sia verificata la contrazione.

Le norme predette sono emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei singoli Ministri interessati di concerto con i Ministri della riforma burocratica e del tesoro.

ART. 73.

(*Competenza dei funzionari*).

Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge, intese a:

a) stabilire la sfera di competenza dei funzionari delle varie qualifiche preposti ad organi centrali e periferici, in relazione ai provvedimenti ed atti rientranti nelle attribuzioni dei singoli Ministeri, precisando quelli che hanno carattere definitivo e quelli per i quali è ammesso il ricorso per via gerarchica;

b) apportare le modifiche alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, necessarie per l'attuazione delle norme da emanarsi in base alla precedente lettera *a*).

Per l'elaborazione e l'emanazione delle norme di cui al presente articolo è adottata la procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo 72.

TITOLO SECONDO.

RUOLI CENTRALI E PERIFERICI

ART. 74.

(*Fusione dei ruoli*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, per le Amministrazioni statali nelle quali esistono ruoli separati del personale delle carriere direttive, centrali e periferici, norme aventi valore di legge per la unificazione di tali ruoli.

Le norme anzidette dovranno prevedere:

1°) che l'inquadramento nei nuovi ruoli di ciascuna carriera direttiva avvenga in base alla equiparazione delle singole qualifiche, prevista dagli articoli 2 e 48;

2°) che l'inserimento in ciascuna qualifica dei nuovi ruoli avvenga sulla base dell'anzianità maturata nella qualifica del ruolo di provenienza;

3°) che, nell'ipotesi di anzianità di qualifica pari, l'ordine di inserimento sia determinato dall'anzianità di servizio complessivamente maturata nel ruolo di provenienza.

Per l'elaborazione e l'emanazione delle norme di cui al presente articolo è adottata la procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo 72.

PARTE SETTIMA

DECORRENZA E COPERTURA DELL'ONERE

ART. 75.

(Entrata in vigore della legge).

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1962.

ART. 76.

(Copertura dell'onere).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per il semestre dell'esercizio 1961-62, in parte mediante la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi ai compensi per lavoro straordinario, ai compensi speciali e alle missioni di servizio e a tutte le altre indennità la cui erogazione con la presente legge viene soppressa per i funzionari delle carriere direttive, in parte con i versamenti effettuati dagli enti vigilati in applicazione degli articoli 44 e 61 e per la differenza con i normali incrementi delle nuove entrate.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.